



Gabinetto del Sindaco  
 VII Direzione Protezione Civile

## ORDINANZA DEL SINDACO

Prot. RK/2026/0005868  
 del 26/05/2026

N. 74 de 26/05/2026

### IL SINDACO

**OGGETTO:**

MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA URBANA E RURALE, NONCHE' DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE DENOMINATE "ONDATE DI CALORE A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITA' CAPITOLINA

IL DIRETTORE DELLA  
 VII Direzione Protezione Civile  
 del Gabinetto del Sindaco

GIUSEPPE SORRENTINO  
 GIUSEPPE SORRENTINO  
 26.05.2026  
 18:06:42  
 GMT+02:00

VISTO  
 IL VICE CAPO DI GABINETTO  
 GIUSEPPE NAPOLITANO

Giuseppe Napolitano  
 26.05.2026 18:11:19  
 GMT+02:00

VISTO  
 LA SEGRETARIA GENERALE  
 ROSA IOVINELLA

**Premesso che:**

il D.Lgs. 02.01.2018, n.1 - con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile"- ha raccolto coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all'art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all'art.3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, "limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni";

il citato D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 all'art. 12, definisce le funzioni dei Comuni nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica (compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi), le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

le attività di prevenzione dei rischi e ogni sforzo utile a mitigarne gli effetti sulla popolazione devono tener conto, per l'imminente stagione estiva, dell'impatto antropico determinato dai grandi flussi turistici che si svolgeranno in siffatta stagione, per la cui salvaguardia vanno orientati gli sforzi di contenimento dei possibili pericoli nascenti sia dal "rischio incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale" che dal rischio "ondate di calore";

con riguardo al "rischio incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale" esiste una compiuta disciplina giuridica che lo definisce, in quanto:

- a. il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 all'art. 16, lo compendia tra i rischi tipici di Protezione Civile, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353";
- b. la Legge 21.11.2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) stabilisce divieti, prescrizioni e sanzioni applicabili alle zone boscate e ai pascoli, definendosi all'articolo 2, comma 1, l'incendio boschivo, connotato dalla circostanza che un fuoco ha suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
- c. il D.L. 08.09.2021, n. 120, convertito in Legge 08.11.2021, n. 155, ha dettato misure di maggiore efficacia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali correlati all'uso dell'incendio quale strumento di mutamento della

destinazione d'uso dei fondi, nonché ha integrato il testo dell'articolo 2 della Legge 21.11.2000, n. 353, introducendo la nozione di "zone di interfaccia urbano-rurale", intendendosi per esse "le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta";

- d. l'articolo 423-bis del codice penale, punisce in maniera severa ed esemplare chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, prevedendo la pena della reclusione da sei a dieci anni; pertanto, se per dolo o colpa ciò accade, l'Ordinamento Giuridico qualifica come "fatto criminale" l'incendio in parola, retribuendo siffatte condotte illegali con pene detentive di forte capacità deterrente, altresì contemplando specifiche aggravanti se: dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento; se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente; se l'incendio è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- e. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 25.05.2023 – adottata ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 39/2002 - ha approvato il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Periodo 2023/2025", che prevede che i Sindaci – con Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile, dispongano l'attuazione di interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sempre con riguardo al periodo di massimo rischio, conformemente a un modello recato, come allegato al già menzionato piano;
- f. la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 30 del 15.02.2024, ha approvato l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile di Roma Capitale – edizione 2024 -, il cui "Fascicolo 5", dedicato al rischio incendio boschivo e di interfaccia urbano-rurale, contempla l'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale tramite la quale disporre divieti, prescrizioni, misure e ordini validi su tutto il territorio capitolino, finalizzati alla riduzione del rischio e al contrasto di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia.

Con riguardo al "rischio ondate di calore", sebbene non si tratti di un rischio di protezione civile tipicamente determinato nel compendio dell'articolo 16 del D.Lgs. 02.01.2018, n. 1:

- a. esso viene contemplato nel fascicolo 8 del Piano di Protezione Civile di Roma Capitale – edizione 2024 nel quale- conformemente alle indicazioni dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (OMM - WMO)- è considerato in ricorrenza del superamento per almeno 5 giorni consecutivi, di almeno 5 gradi delle temperature massime medie di riferimento per il periodo;
- b. il Ministero della Salute attiva –in relazione al predetto rischio- il Sistema Nazionale di Previsione di Allarme, con il supporto tecnico-scientifico del Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio, Centro di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. Sul sito del Ministero viene pubblicato, da maggio a settembre, un bollettino specifico, per ogni area urbana, nel quale è indicato il livello di rischio (da 0 a 3) per il caldo, con previsioni a 24, 48 e 72 ore;
- c. Il Ministero della Salute individua, altresì, i sottogruppi di persone particolarmente esposti al rischio in parola: le persone anziane; i neonati e i bambini; le donne in gravidanza; le persone con malattie croniche (in particolare malattie polmonari, cardiovascolari, diabete, malattie neurologiche come il morbo di Parkinson e le demenze); le persone con disturbi psichici gravi; le persone con ridotta mobilità e/o non autosufficienti; le persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci che possono aumentare il rischio di eventi avversi legati al caldo; le persone che fanno uso di alcol o droghe; le persone, anche giovani, che fanno esercizio fisico o svolgono un lavoro intenso all'aria aperta; le persone con condizioni socio-economiche disagiate, soprattutto quelle sottoposte a condizioni abitative di scarsa ventilazione, assenza di aria condizionata, soprattutto nelle grandi città.

## Considerato che:

Quanto al "rischio incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale"

- il territorio capitolino è caratterizzato, non solo dalla presenza di Riserve Naturali, Aree protette, Boschi e Parchi Urbani con vegetazione arborea ed arbustiva di alto pregio, ma anche di una estesissima area di interfaccia urbana e rurale, da tanto discendendo una peculiarità esclusiva della Capitale, in termini di esposizione al rischio incendi e, per converso, la necessità di adottare misure straordinarie di prevenzione e di mitigazione;
- l'art. 65 della Legge regionale 28.10.2002, n. 39, definisce "il periodo a rischio di incendi boschivi quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre" e che costituiscono, altresì, periodi di allerta "tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre", è richiesta al riguardo l'adozione di misure tali da superare gli stretti margini temporali sopra considerati, o che saranno disposti, con l'avvicinarsi del periodo di massima pericolosità predetto, dal Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- con particolare riguardo al rischio incendi boschivi e d'interfaccia giova evidenziare che, nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 ottobre, è necessario adottare ogni iniziativa atta a garantire la pronta risposta dell'Amministrazione Capitolina, al fine di prevenire gli inneschi e la propagazione di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, anche tenendo conto di quanto verificatosi nelle pregresse stagioni estive, allorquando la Capitale è stata funestata da un numero elevatissimo di incendi;
- è di importanza fondamentale, ai fini della prevenzione degli incendi nell'area di interfaccia urbana e rurale, che i proprietari delle "aree private" e tutti gli obbligati alla pulizia delle "aree pubbliche esterne", agli effetti di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021, osservino gli obblighi considerati dalle predette norme, con puntualità e rigore, per tutto il periodo di vigenza considerato dalla presente Ordinanza, anche con riguardo alle aree esterne alle perimetrazioni domiciliari, relative a rive di fiumi e canali, la cui manutenzione grava sui proprietari frontisti a norma dalla Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, in ragione della frequente propagazione delle fiamme dai canneti spontaneamente formatisi per omessa manutenzione, agli edifici contermini.

Quanto al "rischio ondate di calore"

- Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale pone in essere in estate il cosiddetto "Piano Caldo", che comprende un insieme di iniziative nel campo del benessere fisico, cognitivo e sociale dirette ai soggetti più fragili e anziani. Queste iniziative rappresentano delle misure di mitigazione del rischio derivante dalle onde di calore, ma non si sostituiscono alle buone pratiche e misure di autoprotezione;
- nel corso della pregressa stagione estiva 2025 le capacità di accoglienza del "Piano Caldo" sono arrivate ad un punto di saturazione in tempi molto rapidi. È necessario, quindi, intervenire preventivamente e proattivamente affinché il Dipartimento Politiche Sociali e Salute di Roma Capitale possa attuare specifiche azioni aventi carattere temporaneo ed emergenziale atte a mitigare il rischio potenziale di grave nocumento alla salute e all'incolumità personale per le persone senza fissa dimora e/o in stato di grave marginalità e fragilità presenti sul territorio cittadino, anche e soprattutto in concomitanza delle ondate di calore;
- La finalità di cui sopra può essere realizzata mediante Centri di Ristoro diurni adeguatamente raffrescati, da mettere a disposizione delle persone con condizioni socio-economiche disagiate onde attenuare gli effetti del caldo; si rende necessario, altresì attivare servizi straordinari di accoglienza a supporto delle persone in condizioni di grave vulnerabilità e/o senza dimora, con possibilità di deroga alle disposizioni dettate in materia di requisiti di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture di accoglienza ed ogni ulteriore utile azione a tutela della popolazione più fragile e a rischio isolamento;
- con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 14 gennaio 2025 è stata approvata la "Strategia di adattamento climatico di Roma Capitale", che individua priorità, obiettivi e misure per preparare la città agli impatti sempre più frequenti e intensi dovuti ai cambiamenti climatici già in atto.
- Con la Direttiva n. 1 del 3 luglio 2025, a firma del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sono state introdotte misure urgenti per tutelare la salute dei lavoratori esposti al sole, in risposta alle intense ondate di calore che hanno colpito la capitale. Questa direttiva si è allineata con l'ordinanza regionale del Lazio (n. Z00001 del 30/05/2025).

- Con l'Ordinanza n. Z00001 del 22/05/2026, a firma del Presidente della Regione Lazio, è stato introdotto il divieto di *"lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2026, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa ore 12:00", segnali un livello di rischio "ALTO".* Il suddetto divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi, ai loro appaltatori quando eseguano interventi di pubblica utilità, di protezione civile, di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione di idonee misure organizzative e operative che riducano a un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d. lgs. n. 81/2008. Siffatta Ordinanza, al capo 3, fa *"salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento"* e, in tal senso, si ritiene opportuno veicolare con una più intensa efficacia l'adozione di idonee misure organizzative ed operative che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati nelle casistiche esentate dal divieto.

#### **Rilevato che:**

il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, c. 4. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., adotta con alto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

la VII Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco ha rivalutato il possibile impatto dei rischi in esame: in ragione del particolare contesto territoriale, che si connota per avere un'area di interfaccia urbana e rurale non solo di vasta estensione, ma anche caratterizzata da un diffuso abbandono di rifiuti, spesso occultati nelle aree verdi incolte e oggetto di incendio; in considerazione della circostanza che il territorio capitolino, nel corso dell'estate 2025, è stato interessato da n. 685 eventi di incendio (prevalentemente di interfaccia urbana e rurale, oltre che boschivo, o riferito a rifiuti oggetto di deposito incontrollato), criticità che non può che essere contenuta se non da un significativo innalzamento delle azioni di prevenzione;

in ragione della rivalutazione predetta, è necessario adottare misure di prevenzione consistenti: nell'adozione di misure di obbligo e divieto, più rigorose rispetto allo "schema di Ordinanza sindacale per interventi AIB", considerato dal Piano AIB 2023-2025, adottato dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2023, n. 228; nella sensibilizzazione della cittadinanza tutta, a un'attiva partecipazione alla cura del territorio; nel fornire impulso alle strutture capitoline affinché adottino un ruolo proattivo nelle attività di vigilanza e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree nelle quali è ricorrente il fenomeno dell'innescio degli incendi nel periodo estivo; nell'ampliamento delle misure di prevenzione volte a garantire il miglior contenimento del pericolo di propagazione degli incendi mediante una specifica procedura di esecuzione in danno;

alla luce delle considerazioni sopra espresse, la natura contingibile e urgente del provvedimento resta rafforzata dalle interrelazioni tra la pericolosità intrinseca del fenomeno incendi e la contestuale ricorrenza determinata dai grandi flussi turistici, l'Autorità Territoriale di Protezione Civile deve salvaguardare non solo la comunità dei cittadini residenti, ma anche quella dei turisti che continueranno ad affluire a Roma nella stagione estiva;

#### **dato atto che:**

con riguardo agli obblighi di preventiva comunicazione al Prefetto, secondo quanto prescritto dalle previsioni dell'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la bozza della presente ordinanza è stata trasmessa, a cura della VII Direzione Protezione Civile di Roma Capitale, all'indirizzo protocollo.prefrm@pec.interno.it;

le prescrizioni del presente provvedimento integrano le discipline (prescrittive e sanzionatorie) ordinarie, contemplate dalla normativa vigente, con potestà derogatoria delle fonti secondarie, in relazione alla specificità degli obblighi e divieti, correlati alla necessità di dare luogo a specifiche misure di prevenzione destinate ad operare per il periodo considerato dalla presente ordinanza, con salvaguardia, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni, del principio di specialità di cui all'articolo 9 della L. 24.11.1981, n. 689;

#### **Visti:**

il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 50 e 54;

la L. 21.11.2000, n. 353 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare gli artt.192, 255, 256 e 256-bis;

il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile";

il D.L. 08.09.2021, n.120, convertito con Legge n. 155 del 8 novembre 2021;

la L.R. 28.10.2002, n. 39 recante "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali";

la D.G.R. del 25.05.2023, n. 228 redatta ai sensi dell'art. 64, c. 5, della L.R. 28.10.2002, n. 39 avente ad oggetto "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, periodo 2023/2025", in conformità agli artt.3 e 8 della Legge 21.11.2000, n. 353;

il Regolamento Regionale 18.04.2005, n. 7, rubricato "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28.10.2002, n. 39";

la D.A.C. 06.05.2019, n. 43 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale";

la D.A.C. n 17 del 12.03.2021 citata come D.A.C. n. 31 del 12.03.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale";

la D.A.C.13.05.2021, n. 44, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti";

la D.A.C. 14.01. 2025, n.10 avente ad oggetto "Approvazione della Strategia di adattamento climatico di Roma Capitale";

D.G.C. 15.02.2024, n. 30 recante "Piano di Protezione Civile di Roma Capitale - Aggiornamento 2024";  
gli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale.

Per le motivazioni sopra esposte

## **ORDINA**

### **CAPO A). MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI MEDIANTE LA PRESCRIZIONE DI OBBLIGHI DI CURA E CONTROLLO DELLE AREE VERDI.**

A decorrere dal 01 giugno e fino a tutto il 30 ottobre 2026, sull'intero territorio capitolino chiunque detenga, a qualsiasi titolo, "aree verdi" (per esse intendendosi: aree boscate, campi a coltura agricola, verde pubblico, fasce di pertinenza stradale, scarpate stradali, sponde e spallette di fiumi, di fossi e di canali, del reticolo principale e secondario, nonché altri spazi di proprietà pubblica o privata nei quali sussista vegetazione a confine delle strade e vie, di uso pubblico o privato):

1. deve eseguire la costante pulizia delle stesse, adottando idonee misure di prevenzione dell'abbandono incontrollato di rifiuti e dare corso, a propria cura e spese, ad una ciclica e periodica manutenzione,

- esercitando un serrato controllo della crescita della vegetazione spontanea (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974, n. 61) e delle erbe infestanti, avendo cura di mantenere l'altezza della stessa, per l'intera area, entro il massimo di cinquanta centimetri dal suolo;
2. fermo il rispetto dell'obbligo indicato al capo precedente, deve realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, lasciando tale spazio privo di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti; deve inoltre realizzare -per ogni appezzamento di terreno non oggetto di colture agricole di cui abbia responsabilità giuridica, di estensione superiore a 5.000 metri quadrati, indipendentemente dal frazionamento particellare e in ragione della sua continuità di estensione non definita da confini visibili- percorsi viari o precese prive di residui di vegetazione di larghezza non inferiore a 10 metri, a distanza non superiore a 100 metri lineari tra loro, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, anche in modo da agevolare l'ingresso e la circolazione dei mezzi di spegnimento incendi;
  3. fermo che la fascia protettiva perimetrale va realizzata a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a decorrere dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
  4. gli Enti preposti alla tutela e salvaguardia di aree protette, e riserve naturali statali o regionali, comunque denominati, possono porre disposizioni di prevenzione incendi più restrittive o definire -con proprio provvedimento- le modifiche alle misure di prevenzione incendi poste ai precedenti capi 1 e 2, o specificazioni modali di attuazione delle stesse, in relazione all'esigenze determinate dalla legislazione nazionale e regionale per la salvaguardia degli ambienti naturalistici, con espressa avvertenza che, in caso di mancata adozione di provvedimenti, si applicheranno alle predette aree integralmente le disposizioni sopra individuate -così intendendosi accettate e *tout court* praticabili- e che, in caso di adozione delle misure modificative o modali, le stesse dovranno essere rese pubbliche e note ai proprietari e gestori, nonché al Corpo di Polizia, al Dipartimento Tutela Ambientale ed alla VII Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale, con la chiara indicazione dell'estensione territoriale delle stesse, al fine di assistere con la medesima sanzione contemplata nel successivo capo C) anche le prescrizioni da loro imposte.
  5. Sono in ogni caso fatti salvi i seguenti obblighi, per quanto possa derivarne una più intensa funzione di prevenzione incendi:
    - a) i proprietari frontisti delle aree pubbliche esterne relative a rive di fiumi e canali, di cui all'articolo 31, della Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53, sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi discendenti dall'articolo 37 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 44 del 13 maggio 2021, dando corso, con specifica puntualità e rigore, per tutto il periodo di massimo rischio di incendio boschivo, alla rimozione, frantumazione, asportazione e conferimento, nei modi di legge, dei residui vegetali e dei rifiuti ivi abbandonati, per l'intera estensione delle aree oggetto di obbligo di manutenzione.
    - b) I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, devono mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle "regole tecniche di prevenzione incendi" e dalle norme regionali. Le già menzionate strutture ricettive dovranno essere dotate di piani di evacuazione, con l'individuazione dei punti di raccolta ed aree di attesa, che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili, dovendo adottare altresì idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
    - c) Per i fabbricati inseriti in contesti di particolare vicinanza con alberature o vegetazione -dunque esposti al rischio incendi- è fatto obbligo ai proprietari o ai detentori di realizzare una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e alla conseguente suscettibilità al fuoco, in ogni caso dovendo rimuovere o ritirare dagli spazi esterni i materiali facilmente infiammabili, quali tende, ombrelloni, teli ombreggianti etc., quando non siano presenti le persone

che ne fruiscono o ne beneficiano. La fascia di protezione deve essere, in ogni caso, sufficientemente ampia da assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, riducendo significativamente la massa infiammabile e ponendo sempre una distanza tra la chioma delle alberature e il fabbricato.

- d) Per gli Enti proprietari o concessionari delle strade di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 285/1992, nonché per gli Enti proprietari o concessionari delle reti ferroviarie e per gli Enti concessionari di reti idriche e consorzi di bonifica o di gestione delle strade vicinali, è fatto obbligo di coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendi, intensificando le attività lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), di pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile. Così come è fatto obbligo ai proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie il rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza di cui al D.P.R. n. 753/80, agevolando così l'attività di vigilanza del sedime ferroviario di competenza della Società RFI S.p.A. come prioritario interesse pubblico alla regolarità e sicurezza del trasporto ferroviario. Al riguardo si ricorda che l'art. 52, comma 4, del citato D.P.R. n. 753/80 definisce la distanza minima di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria, oltre la quale esse costituiscono un evento di pericolo per l'esercizio ferroviario, come disposto dalla Prefettura di Roma con prot. 0195591 del 08 maggio 2026 – Ufficio Territoriale del Governo Area V - Area Protezione Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico.
- e) Per gli Enti gestori di linee e cabine elettriche è fatto obbligo di provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 20 metri.
- f) Per gli Enti preposti alla tutela e salvaguardia di aree protette, e riserve naturali statali o regionali, comunque denominati, è fatto obbligo di disporre misure organizzative volte ad intensificare la presenza di guardiaparco, attivando un'adeguata attività di presidio, controllo e sanzionamento, estesa anche alle misure poste al capo C), rispetto alle quali i guardiaparco sono abilitati alle attività di accertamento e contestazione delle violazioni, per quanto previsto dall'articolo 13 della L.689/1981.

#### **CAPO B). MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI MEDIANTE DIVIETI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUSCETTIBILI DI DETERMINARNE L'INNESCO, ANCORCHE' COLPOSAMENTE.**

A decorrere dal 01 giugno fino a tutto il 30 ottobre 2026, sull'intero territorio capitolino:

1. è vietato a chiunque svolgere, nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, azioni che possano generare pericolo, anche mediato, di incendio;
2. è vietato ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale n. 7/2005, accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive; il divieto è esteso anche per i boschi, di cui all'articolo 3 della L.R. n. 39/2002, nonché per i terreni cespugliati, per i pascoli, i prati, per le colture arboree da frutto e da legno, per i terreni abbandonati, per i bordi delle strade, di autostrade, ferrovie e comunque in un raggio inferiore a 100 metri dai boschi. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni altra attività agricola o forestale, dovrà essere adeguatamente trattato –con divieto di raggruppamento e abbruciamento nel rispetto di quanto previsto dall' art. 182, c. 6-bis del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152- in maniera conforme alla normativa nazionale e locale vigente;
3. premesso che per effettuare l'accensione dei fuochi d'artificio occorre ottenere una autorizzazione ai sensi dell'Art. 57 T.U.L.P.S., rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, siffatta attività è vietata -salvo deroga espressa indicata nel provvedimento di autorizzazione- a distanze inferiori a 1 km dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente a opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, fermo che il soggetto autorizzato inoltri comunicazione per conoscenza ai comandi territoriali delle Forze di Polizia,

della Polizia di Roma Capitale e per competenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, almeno 5 giorni prima della data del loro utilizzo; sono in ogni caso vietate le accensioni anche degli articoli pirotecnici di cui alla categoria F1, di cui all'articolo 3 comma 1, del Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n. 123, senza la prescritta autorizzazione e il rispetto della distanza di salvaguardia indicata al presente capo;

4. è vietato a chiunque far brillare mine o usare esplosivi in difetto delle prescritte autorizzazioni, ed usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" o con le altre norme vigenti) e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, in violazione delle regole tecniche di sicurezza degli stessi e comunque a distanza lineare non inferiore a 500 metri da una qualsiasi "area verde", nei termini definiti al Capo A;
5. è vietato a chiunque lanciare razzi di qualsiasi tipo e innalzare mongolfiere di carta, comunemente note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvo i casi di espressa autorizzazione, compendiante l'obbligo di effettiva presenza di squadre, mezzi e presidi antincendio disposti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
6. è vietato a chiunque aprire o pulire i viali parafuoco e tagliafuoco con l'uso del fuoco ad eccezione delle attività di fuoco prescritto, considerate dal capo 3.6 del Piano AIB 2023-2025, adottato dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2023, n. 228 e dai piani AIB dei parchi e delle riserve naturali regionali ivi richiamati;
7. è vietato a chiunque realizzare ogni azione determinante, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio, quali ad esempio: accensione di fuochi di ogni genere, ovvero far cadere al suolo fiammiferi, sigari, sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace;
8. è vietato a chiunque accedere o transitare con veicoli a motore termico su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, di macchia mediterranea e di ogni tipologia di superficie coperta da vegetazione, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro - silvo - pastorali per i mezzi di soccorso e di spegnimento incendi, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
9. anche al di fuori delle aree indicate al capo precedente, è vietato a chiunque lasciare in sosta o fermata i veicoli a motore termico su spazio soprastante vegetazione secca;
10. fatta salva la puntuale necessità del rispetto degli obblighi di cui al capo A), in via residuale è comunque vietato a chiunque mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

#### **CAPO C). DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA PREVENZIONE GENERALE DEL RISCHIO INCENDI E PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI OBBLIGO E DIVIETO DI CUI AI PRECEDENTI CAPI A e B.**

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati ai precedenti capi A e B, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 423, 423-bis e 449 del Codice penale (ricorrenti anche quando l'incendio sia cagionato per colpa o per omissione degli obblighi e divieti sopra prescritti, quando sussista nesso causale tra omissione, divieto e propagazione dell'incendio) resta punita secondo quanto qui di seguito indicato:

- tutte le condotte di cui al precedente capo A) (ad eccezione del punto 5, lettere d ed f), sono soggette, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa nella cornice edittale da Euro 50 ad Euro 500, individuandosi, quale somma per il pagamento in misura ridotta l'importo nella misura fissa di Euro 400 (oltre alle spese di procedimento);
- tutte le condotte di cui al precedente capo B), numeri da 1 a 6, rilevano agli effetti delle previsioni di cui alla lettera f), del comma 3, dell'articolo 3, della Legge 21.11.2000, n. 353; pertanto, nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo, compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2026, nonché nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali da maggio a fine ottobre 2025, l'accertamento della violazione di tali condotte, tanto nelle zone boscate quanto nelle zone di interfaccia urbano-rurale, è punita ai sensi dell'art. 10, c. 6 della Legge 21.11.2000, n. 353. Le sanzioni in parola sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, c. 3 e c. 6 della legge medesima;

- tutte le condotte di cui al precedente capo B) numeri da 7 a 10, accertate in tutto il periodo compreso tra il 01 maggio ed il 30 ottobre 2026, sono soggette, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa nella cornice edittale da Euro 50 ad Euro 500, individuandosi, quale somma per il pagamento in misura ridotta -ex art. 16 comma 2 della L.689/1981- l'importo nella misura fissa di Euro 400 (oltre alle spese di procedimento). La stessa sanzione si applica alle condotte di cui al capo B), numeri da 1 a 6, quando accertate nel periodo che va dal 01 maggio al 14 giugno 2026, nonché dal 01 ottobre al 30 ottobre 2026. È fatto salvo il concorso di ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie derivante dall'applicazione di regolamenti comunali, dal D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, ovvero dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, in relazione alla diversità dell'oggetto giuridico della tutela, anche in presenza di unica azione o omissione.

#### **CAPO D). RESPONSABILITA' DOMINICALI E DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE COATTIVA IN DANNO DEI PROPRIETARI E DETENTORI INADEMPIENTI PER L'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI.**

Fatti salvi i procedimenti penali o sanzionatorio-amministrativi correlati al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sui titolari di diritti reali o personali sulle aree connotate da obblighi o divieti di cui ai precedenti capi A) e B) la responsabilità civile correlata al concorso delle azioni o omissioni concausative di incendio.

Ai sensi e per gli effetti della previsione di cui al comma 7, dell'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle forme indicate al successivo capo E), punto 1 -in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al capo A), ad eccezione del punto 5, lettera f- la Direzione Tecnica del Municipio, competente per territorio, adotta provvedimenti di esecuzione in danno dei proprietari, con riconduzione delle spese a carico degli obbligati inadempienti.

#### **CAPO E). DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DELLE COMPONENTI DELLA STRUTTURA CAPITOLINA IN VISTA DELLA EFFICACE PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI.**

##### **1. Interventi a cura delle Direzioni Tecniche dei Municipi per le attività di esecuzione coattiva in danno dei proprietari inadempienti e concorso cooperativo per la sollecita intimazione all'esecuzione degli obblighi.**

La Direzione Tecnica di ciascun Municipio, secondo rispettiva competenza territoriale, adotta i "provvedimenti costitutivi di obbligo" all'esecuzione delle attività di cui al precedente capo A, delle quali sia stata rilevata inadempienza dalla Polizia di Roma Capitale, con avvio delle procedure di esecuzione in danno, in caso di inottemperanza alla diffida. Ai fini della sollecita attuazione di quanto prescritto al precedente capo D), costituendo presupposto per l'attuazione delle procedure di esecuzione in danno l'identificazione dei titolari dei diritti reali o personali di godimento delle "aree verdi", per le quali sia stata riscontrata inadempienza -indipendentemente dall'accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, che seguono il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981 n.689, o delle attività notiziali in favore dell'Autorità Giudiziaria- la Polizia di Roma Capitale rimette, senza ritardo, un sollecito rapporto informativo sintetico alla Direzione Tecnica del Municipio competente per territorio, contenente la succinta descrizione dello stato dei luoghi, gli elementi informativi utili a identificare i proprietari o gli altri titolari di diritti personali di godimento, la data della rilevazione dell'inadempimento e quanto altro possa essere utile a una sollecita notifica (mediante PEC a cura della stessa Direzione Tecnica, o mediante notifica nelle forme del c.p.c., anche con il supporto della Polizia di Roma Capitale) del provvedimento di intimazione e diffida ad adempiere, entro 7 giorni dalla notifica, agli obblighi e contestuale avviso di esecuzione coattiva in danno, da parte della Direzione Tecnica del Municipio competente per territorio. Il provvedimento di intimazione e diffida, recante in allegato copia della presente Ordinanza, ha natura di "provvedimento costitutivo di obblighi" e descrive le modalità di esecuzione ai sensi dell'art. 21-ter della L. 241/1990. In ragione dell'esecutorietà di cui è munito il presente provvedimento, esaurito il termine di diffida assegnato all'obbligato, la Direzione Tecnica del Municipio

territorialmente competente avvierà le procedure per l'esecuzione coattiva in danno, con le risorse economiche disponibili, ovvero richiedendo il concorso in sussidiarietà, in caso di incapienza di risorse, alla struttura di coordinamento. Le attività di recupero delle somme anticipate per l'esecuzione coattiva in danno da parte degli obbligati inadempienti sono effettuate dai Municipi, in concorso e raccordo con la Divisione Entrate della Ragioneria Generale. Le procedure e le tempistiche considerate dal presente capo, si applicano -da parte degli uffici competenti- anche alle attività di ripulitura e ripristino dello stato dei luoghi, con riguardo alle casistiche di deposito incontrollato o abbandono dei rifiuti.

**2. Pianificazione dei servizi di controllo del territorio e prevenzione incendi da parte della Polizia di Roma Capitale.**

Il Comandante Generale del Corpo di Polizia di Roma Capitale – ferma l'autonomia di impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo, di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65- è incaricato di pianificare un adeguato ed articolato servizio di controllo del territorio, per l'assicurazione delle finalità della presente Ordinanza e per il concorso nelle attività di supporto ai Municipi in vista dell'adozione dei provvedimenti di esecuzione in danno, nonché per il supporto alle altre strutture capitoline incaricate di altri aspetti della presente Ordinanza, anche con particolare riguardo alle attività di cui al successivo punto 3.

**3. Pianificazione dei servizi di prevenzione e di concorso alla lotta attiva da parte della VII Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale e del Dipartimento Tutela Ambientale, anche mediante attività di sorvolo.**

Il Dipartimento Tutela Ambientale e la VII Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale, in azione sinergica tra loro, sono incaricati di organizzare le risorse umane e strumentali a loro assegnate, per un supporto alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia urbano rurale, anche conservando la continuità dei sistemi di monitoraggio e videosorveglianza esistenti per la salvaguardia della Pineta di Castel Fusano e predisponendo speciali turnazioni e riserva di mezzi (autobotti) per il rifornimento di acqua in favore del personale dei V.V.F. e dei Volontari abilitati allo spegnimento incendi, nei termini considerati dalla pianificazione di Protezione Civile (coordinamento da S.C.I.O. della campagna A.I.B. in concorso e supporto a S.O.U.P.) e dagli accordi operativi eventualmente stipulati dall'omonima Direzione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o con la Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e N.U.E. 112 della Regione Lazio. La VII Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale è altresì incaricata di elaborare un piano attuativo di presidio dinamico con APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) su quadranti territoriali predefiniti, considerati particolarmente esposti al rischio incendi, in quanto ciclicamente percorsi dal fuoco nell'ultimo decennio, condividendolo con il Corpo di Polizia di Roma Capitale per il concorso e supporto nelle attività di speciale monitoraggio e controllo delle aree monitorate, anche in vista della prevenzione dell'abbandono di rifiuti potenzialmente oggetto di combustione.

**CAPO F). MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO "ONDATE DI CALORE".**

In considerazione delle previste e ricorrenti ondate di calore idonee ad aggravare i rischi per la salute e la sicurezza della popolazione senza dimora presente sul territorio cittadino, nonché, in particolare, in coincidenza con le giornate dell'estate 2026 classificate dal Ministero della Salute come "Livello 3 – Ondata di calore", il Dipartimento Politiche Sociali e Salute provvede ad attivare interventi finalizzati alla mitigazione degli effetti delle elevate temperature. A tal fine, anche mediante l'allestimento ovvero la convenzione di appositi Centri di ristoro diurni adeguatamente climatizzati, il Dipartimento medesimo assicura interventi in favore delle persone in condizioni socio-economiche disagiate ed attiva servizi straordinari di accoglienza a supporto dei soggetti in condizioni di grave vulnerabilità e/o senza dimora, prevedendo, ove necessario, la possibilità di derogare alle disposizioni vigenti in materia di requisiti autorizzativi per l'apertura e il funzionamento delle strutture di accoglienza, nonché adottando ogni ulteriore misura ritenuta utile alla tutela della popolazione maggiormente fragile e a rischio isolamento.

Con riferimento al territorio di Roma Capitale, in coerenza con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00001 del 22/05/2026, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, dal giorno 27 maggio 2026, fino al 15 settembre 2026, in coincidenza con le giornate classificate dal Ministero della Salute come "Livello 3 – Ondata di calore", quando il lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative

pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale sia effettuato per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblici servizi ed i loro appaltatori, compatibilmente con la disciplina regolatoria che presiede alla loro conduzione, è fatto obbligo per i datori di lavoro accordare specifiche pause in spazi ombreggiati o raffrescati, utilizzando dispositivi di nebulizzazione e ventilazione dove non sussistano possibilità di costituire adeguati ombreggiamenti, fatti salvi ulteriori provvedimenti di protezione più incisivi che possano essere attuati secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal d. lgs. n. 81/2008.

Il Direttore dell' Ufficio di scopo "Clima" del Gabinetto del Sindaco è incaricato di realizzare la mappatura delle strutture di Roma Capitale, quali centri anziani, biblioteche, spazi culturali, aule studio e altre strutture ad uso pubblico, idonee alla mitigazione del rischio ondate di calore poiché dotate di sistema di raffrescamento, verificandone la disponibilità presso le Strutture Capitoline di Linea e Territoriali, in modo che gli spazi disponibili possano essere utilizzati, nelle ore più calde delle giornate contraddistinte dal "Livello 3 Ondata di calore", quali luoghi di accoglienza temporanea per le persone dichiarate particolarmente esposte al rischio in parola dal Ministero della Salute.

#### **CAPO G). CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER LA "PREVENZIONE DEI RISCHIO INCENDI" E "MITIGAZIONE DEL RISCHIO ONDATE DI CALORE".**

In considerazione dell'importanza che assume la comunicazione sul tema della sollecitazione della cittadinanza attiva sul rischio "prevenzione incendi" e sul rischio "ondate di calore", il Direttore del Dipartimento Monitoraggio Qualità dei Servizi e Comunicazione Istituzionale, in accordo con il Direttore della IV Direzione Ufficio Stampa e Media del Gabinetto del Sindaco e con il coordinamento della VII Direzione Protezione Civile elaborano e promuovono più campagne di comunicazione, su tutti i canali media disponibili, per invitare la popolazione residente: all'adozione di misure di autoprotezione adeguate rispetto al rischio di "ondate di calore", anche intensificando le attività predette dando particolare attenzione al rispetto delle misure di prevenzione del rischio incendi, anche invitando a segnalare e denunciare i comportamenti criminali di appiccamento del fuoco o di abbandono allo stato incolto delle aree verdi.

#### **RICORDA**

che anche fuori dal periodo che va dal 01 giugno al 30 ottobre 2026, i proprietari, concessionari o gestori di aree pertinenziali stradali o ferroviarie contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, sono obbligati, per una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, previa autorizzazione degli Enti affidatari o concedenti: al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L.R. 19.09.1974, n. 61; alla rimozione (e messa in sicurezza secondo le correnti metodologie di prevenzione incendi) del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

#### **DISPONE**

che le strutture capitoline operative e di supporto all'Autorità Territoriale di Protezione Civile, di cui alla D.G.C. 10.09.2021, n. 215, provvedano, per quanto di rispettiva competenza, all'aggiornamento delle proprie procedure di attivazione e intervento in caso di necessità, relativamente al rischio incendi, comunicando alla VII Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale i propri responsabili/referenti con potere decisionale;

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e che ne venga data conoscenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online di Roma Capitale e sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Roma Capitale, oltre che nelle ulteriori forme comunicative di cui al precedente capo G.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, alla Regione Lazio- Direzione regionale "Emergenza, protezione civile e NUE 112", al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale Roma, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando provinciale della Guardia di Finanza. al Comando della Polizia Locale di Roma Capitale.

Copia della presente Ordinanza è, altresì, comunicata: a tutte le strutture capitoline, per i rispettivi adempimenti ed incombenze, alla Città Metropolitana di Roma, all' ANAS, al gruppo RFI, ad ATAC, ad AMA, ad ACEA, ACEA Ato2, ARETI, ENEL, Italgas, Agenzia del Demanio, Stato Maggiore Esercito, ARES 118, ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, ARPA, Enti parco nazionali e regionali interessati dalla presente Ordinanza per competenza territoriale, con richiesta, a ciascuno dei destinatari di presa in carico, e massima divulgazione.

**AVVERTE**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco

Roberto Gualtieri